

(allegato 1)

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SCHEMA DI DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO
(BUVETTE) O DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
NAPOLI.

INDICE DEGLI ARTICOLI

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Finalità</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Natura e durata dell'uso</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Beni oggetto della concessione</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Concessione degli spazi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Canone concessivo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Tariffe per i distributori</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Modalità di pagamento</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Compiti ed obblighi del concessionario – Norme di sicurezza</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Assicurazioni e garanzie</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Durata – Revoca – Scadenza della concessione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Controlli successivi</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Danni</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Verifica e lavori</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Oneri di gestione</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Imposte e tasse</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Assegnazione temporanea degli spazi</i>

SANZIONI

<i>Art. 18</i>	<i>Rilascio coattivo</i>
----------------	--------------------------

CONCESSIONE DEL SERVIZIO – PRINCIPI GENERALI

<i>Art. 19</i>	<i>Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Assegnazione temporanea del servizio</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Revoca della concessione</i>

DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 23</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
	<i>Tabella Canoni per Distributori</i>

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SCHEMA DI DISCIPLINARE

per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro (buvette) o distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

Disposizioni Generali

Art.1

Finalità

1. Le norme del presente disciplinare regolamentano la concessione di spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli, finalizzata alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.
2. Gli spazi per l'esercizio di servizi di fornitura di alimenti e bevande mediante l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori o apparecchi automatici sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio dell'utenza.
3. Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi concessi per tutta la durata della concessione, salvo autorizzazione espressa da parte della Città Metropolitana di Napoli.
4. E' altresì vietata la cessione sia parziale che totale degli spazi dati concessione.
5. Il presente disciplinare, al fine di garantire uniformità nella gestione del servizio su tutto il territorio provinciale, individua i principi generali ai quali gli istituti scolastici devono attenersi nella concessione dello stesso.

Art. 2

Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il concessionario degli spazi per la fornitura di prodotti mediante punti di ristoro (buvettes) o distributore o apparecchiatura automatica e la Città Metropolitana di Napoli si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, ovvero sublocazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.

2. Lo spazio per l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o di distributori o apparecchiature automatiche è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'Art. 6 del presente disciplinare.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento di concessione e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni sei.
4. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno solare a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Art. 3

Beni oggetto della concessione

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori o apparecchiature automatiche per il servizio di fornitura di alimenti e bevande su aree di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana di Napoli, o su eventuali pertinenze.
2. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare si considerano esclusivamente, anche con modalità mista, i seguenti distributori:
 - a. distributori automatici di bevande calde;
 - b. distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
 - c. distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
 - d. distributori automatici refrigerati per bibite.

Assegnazione degli spazi

Art.4

Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere mediante punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici.
2. Il Dirigente scolastico, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta alla Direzione Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Napoli per gli adempimenti di propria competenza.
3. La Direzione Tecnica, ricevuta la documentazione dalla Direzione Diritto allo Studio, d'intesa con il Dirigente scolastico:

a. per le Buvette:

- I. individua il locale da adibire a buvette;
- II. delimita il locale in apposita planimetria;
- III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta al progetto degli eventuali lavori da eseguire e per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti;
- IV. predispone il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;
- V. nel caso di lavori che comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, acquisisce preventivamente copia del relativo atto autorizzatorio;
- VI. provvede, altresì, alla quantificazione dell'importo mensile da corrispondere.

b. Per i Distributori:

- I. individua gli spazi nei quali possono essere allocati i distributori automatici;
- II. ne determina le dimensioni che indicativamente sono pari a circa 1,00 mq a distributore;
- III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta agli eventuali lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti;
- IV. predispone il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;
- V. provvede, altresì, alla quantificazione dell'importo mensile da corrispondere in ragione del numero degli alunni e dei mq. sulla base dell'allegata tabella che verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT.

Art.5
Concessione degli spazi

1. L'Istituto scolastico individua il concessionario del servizio nel rispetto dei principi indicati nella sezione " Concessione del servizio – Principi generali".
2. Il Dirigente scolastico trasmetterà alla Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, entro giorni quindici dalla individuazione del concessionario, il formale provvedimento di concessione del servizio ed il disciplinare predisposto dalla Direzione Tecnica, sottoscritto per accettazione da parte del concessionario e del Dirigente scolastico.
3. La Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvederà alla registrazione del disciplinare sottoscritto presso l'Agenzia delle Entrate.
4. La Direzione Tecnica, congiuntamente al Dirigente Scolastico, ad avvenuta registrazione del disciplinare, procederà all'eventuale consegna provvisoria degli spazi per la realizzazione dei lavori e successivo rilascio del nulla osta al rilascio della concessione. Il Dirigente Scolastico comunicherà l'ultimazione dei lavori alla Direzione Tecnica per le successive verifiche.
5. Il Dirigente della Direzione Diritto allo Studio – Educazione Permanente, ad avvenuta registrazione del disciplinare, acquisito il nulla osta della Direzione Tecnica e del Dirigente Scolastico, la garanzia di cui all'Art.10, comma 1 e la polizza di cui all'Art. 10, comma 5, adotta il provvedimento di concessione dello spazio che viene trasmesso al concessionario ed all'Istituto scolastico.
6. Le spese relative all'emanazione del provvedimento di concessione degli spazi, comprese quelle di registrazione del disciplinare, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

Art.6
Canone concessivo

1. La concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici è a titolo oneroso, a norma dell' art. 9 della legge n.537 del 24/12/93, che prescrive l'obbligatorietà della corresponsione di un canone concessivo mensile da parte del concessionario.
2. Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione.
3. Per i punti di ristoro (buvette): l'ammontare del canone concessivo sarà determinato secondo i parametri della dimensione del locale, così come stabiliti dalla competente Direzione Tecnica.

4. Per i Distributori: l'ammontare del canone concessivo sarà determinato in relazione ad unità singola di apparecchiatura installata e varia in proporzione alla tipologia, con le tariffe di cui all'Art. 7.
5. Il canone terrà conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

Art. 7

Tariffe per i distributori

1. Le tariffe, sono determinate dal competente Ufficio Tecnico tenendo conto dei mq occupati dai distributori e dal numero di alunni iscritti, così come da allegata tabella.
2. Alle frazioni di metro quadro è applicata la tariffa per intero.
3. I consumi saranno, di norma, qualora non sia installato un contatore autonomo, quantificati dalla Direzione Tecnica.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. I canoni, tanto per l'installazione di distributori automatici che per i punti di ristoro (buvettes) sono corrisposti trimestralmente e con pagamento anticipato.
2. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul c/c postale n.012858809 intestato alla Città Metropolitana di Napoli – Servizio Tesoreria, con indicazione della causale di versamento, del periodo al quale si riferisce il pagamento e della risorsa nella quale deve essere incassato.
3. Il canone che deve corrispondersi a questa Città Metropolitana di Napoli sarà aggiornato automaticamente in ragione del 75% delle variazioni ISTAT rilevate, secondo le disposizioni vigenti.

Art.9

Compiti ed obblighi del concessionario - Norme di sicurezza

1. Il concessionario dovrà provvedere:
 - a. alla stipula dei contratti di fornitura elettrica ed idrica con relativa installazione di contatori autonomi, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico;
 - b. ad i lavori necessari, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'Art.4.
2. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.
4. La Città Metropolitana di Napoli è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.
5. E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.
6. L'esecuzione degli allacciamenti deve essere eseguita a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti e comunque nel rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico; deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico e avviene con la supervisione di un tecnico della Città Metropolitana di Napoli all'uopo incaricato.
7. Il concessionario deve usare gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.
8. Prima del rilascio della concessione il concessionario dovrà comunicare alla Direzione Tecnica l'avvenuta trasmissione del DUVRI al Dirigente Scolastico per l'aggiornamento del DVR dell'Istituto.

Art. 10 Assicurazioni e garanzie

1. Il concessionario è tenuto al versamento di una somma a titolo di garanzia il cui importo è pari al 10% del valore complessivo della concessione.
2. Fatto salvo ogni altro diritto dell'Ente, è prevista l'automatica escussione della garanzia nei seguenti casi:
 - a. pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni;
 - b. in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o di revoca della concessione dello spazio;
 - c. in caso di eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi, rilevati all'atto della riconsegna degli spazi, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
 - d. in tutti i casi di revoca della concessione per responsabilità del concessionario.
3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia il concessionario è tenuto al reintegro della stessa per la prosecuzione della concessione.

4. La garanzia sarà svincolata con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla riconsegna degli spazi.
5. Il concessionario, ai fini del rilascio della concessione, deve dimostrare, mediante deposito agli atti, di aver stipulato, a propria cura e spese, un'apposita polizza di assicurazione, contro danni causati alla struttura oggetto della concessione dello spazio, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza assicurativa potrà essere costituita anche in uno con la garanzia fideiussoria.
6. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.

Art. 11

Durata – Revoca — Scadenza della concessione

1. La concessione, tanto per i distributori che per i punti di ristoro (buvettes) ha la durata di anni sei con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà di revocare la concessione con un preavviso di novanta giorni, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i punti di ristoro (buvettes) o i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione;
Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei sei anni, previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto.
 - b. nel caso in cui due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile.
In questo caso il Consiglio di Istituto dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti, intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.
 - c. per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio.
3. La concessione è revocata automaticamente, con eventuale escussione della cauzione, ai sensi dell'Art. 10, comma 2., nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo;

- b. quando il concessionario impieghi gli spazi concessi per fini non conformi alla loro specifica funzione;
 - c. quando il concessionario non rispetti con carattere di continuità le condizioni per la manutenzione degli spazi concessi, ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente disciplinare;
 - d. in caso di revoca della concessione del servizio da parte dell'Istituto scolastico interessato.
4. La revoca automatica va comunicata tempestivamente al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.

Art. 12 **Controlli successivi**

1. La Città Metropolitana di Napoli si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca della concessione.
2. E' di competenza dei Consigli di Istituto, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti, oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:
 - a. idoneità igienico- sanitaria dei punti di ristoro (buvettes) o dei distributori automatici;
 - b. idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
 - c. idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
 - d. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Art. 13 **Danni**

1. E'esclusa qualsiasi responsabilità della Città Metropolitana di Napoli in caso di danni cagionati da terzi, direttamente o indirettamente, ai punti di ristoro (buvettes) o ai distributori automatici.
2. Tutte le spese occorrenti per la riparazione degli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rimborsare la Città Metropolitana di Napoli delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati.

3. La constatazione dei danni di cui al comma 2. sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Città Metropolitana di Napoli o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Art.14 **Verifica e lavori**

1. Durante la concessione la Città Metropolitana di Napoli ha diritto di eseguire, sugli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento del concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.
2. Tanto in caso di punti di ristoro (buvettes) quanto in caso di distributori automatici, qualora fosse necessario effettuare i lavori di cui al comma 1 la competente Direzione Tecnica potrà individuare, nell'ambito dell'edificio altro spazio ritenuto idoneo.
3. Ove non sia possibile trasferire i punti di ristoro (buvettes) o i distributori automatici in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese, impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art.15 **Oneri di gestione**

1. Gli oneri di gestione, relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, gas ed acqua, sono a carico del concessionario.
2. Ove non fosse possibile l'installazione di contatori autonomi, come certificato dall'Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Napoli l'importo stabilito dall'Ufficio Tecnico, secondo le modalità di cui all'Art. 8 .

Art. 16 **Imposte e tasse**

1. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Art. 17 **Assegnazione temporanea degli spazi**

1. Gli spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici destinati alla installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici di bevande ed alimenti possono essere assegnati

in via temporanea, previo provvedimento espresso della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario del servizio :

- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, di cui all'Art. 30 del "Codice dei Contratti", finalizzato ad una nuova assegnazione del servizio, come disciplinato dall'Art. 19;
 - b. assegnazione provvisoria dello spazio al soggetto opportunamente individuato nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri , si applica la disciplina di cui agli artt. 6, 8 e 15.
 3. In caso di mancata autorizzazione con provvedimento espresso da parte della Città Metropolitana di Napoli, l'occupazione verrà considerata *sine titulo* con applicazione, oltre ai canoni e gli eventuali oneri, di cui agli artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Sanzioni

Art. 18 Rilascio coattivo

1. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 comma 2. del codice civile.
2. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo, che si verifica in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o revoca della concessione, comporta l'applicazione di un'indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto e agli eventuali oneri, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliera.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare o dal provvedimento di concessione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Concessione del servizio Principi generali

L'esercizio con uso degli spazi scolastici della distribuzione di alimenti e/o bevande è consentita esclusivamente a fronte di una concessione di servizi. L'individuazione del

concessionario del servizio di fornitura di bevande ed alimenti da parte dell'Istituto scolastico, deve tassativamente avvenire secondo i principi di seguito indicati nella presente sezione.

Art. 19

Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio

1. La concessione del servizio ha come unità di tempo l'anno solare, e decorre a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. L'individuazione del concessionario del servizio d'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici da parte del Consiglio di Istituto, deve tassativamente avvenire secondo i principi stabiliti dall'art.30 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 - *Codice dei contratti* ed in particolare: *“trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati [...] e con predeterminazione dei criteri selettivi”*.
3. Tale gara che deve salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale e deve tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico in relazione alla tipologia dell'utenza, esclude tassativamente:
 - a. i parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Città Metropolitana di Napoli, dei Dirigenti scolastici, dei docenti, dei direttori amministrativi e dei collaboratori dell'istituto interessato;
 - b. coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza di questa Amministrazione oggetto del presente disciplinare, non risultano in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.
4. Espletata la gara secondo i criteri e le modalità indicate ed effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, come prescritto dal *“Codice dei contratti”*, il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio e provvede a trasmetterne copia alla Città Metropolitana di Napoli.
5. E' fatto assoluto divieto di prevedere la corresponsione di altri canoni e liberalità al di fuori di quanto espressamente previsto dal presente disciplinare.
6. E' fatto divieto di estendere la concessione ad altri plessi scolastici del medesimo Istituto.

Art. 20
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario del servizio mediante installazione di Distributori automatici è tenuto a:
 - a. applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti ed avarie;
 - b. occuparsi della pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata al consumo delle bibite e degli alimenti;
 - c. fornire servizio di assistenza e manutenzione, sopportando i relativi costi e sotto la propria responsabilità;
 - d. al fine di garantire continuità di servizio, rimuovere o riparare i distributori automatici non funzionanti entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata;
 - e. assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
 - f. fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
 - g. I distributori devono essere installati in modo da non pregiudicare la normativa antincendio e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.
 - h. Provvedere all'approvvigionamento ed al rifornimento dei distributori automatici, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori ed alla vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori;
 - i. Esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti.
2. Il concessionario del servizio mediante installazione di Punti di ristoro (buvettes) è tenuto a:
 - a.
 - a. svolgere il servizio con personale a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto e la Città Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità in merito;
 - b. osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;

- c. pena la revoca della concessione, vigilare sul comportamento del personale che è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso;
 - d. provvedere alla pulizia e alla manutenzione d'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi e degli spazi esterni adiacenti al bar;
 - e. esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti.
3. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione di aver stipulato, a propria cura e spese, apposita polizza di assicurazione contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti. La polizza assicurativa deve essere depositata.
4. Per tutta la durata della concessione del servizio il concessionario dovrà risultare in regola con i pagamenti dovuti alla Città Metropolitana di Napoli ed è pertanto tenuto a trasmettere all'Istituto scolastico, con cadenza trimestrale copia dei documenti che attestino il regolare pagamento di:
- a. canone concessivo dello spazio.
 - b. eventuali oneri di gestione;

Art. 21

Assegnazione temporanea del servizio

1. Il servizio di distribuzione di bevande ed alimenti, mediante l'installazione di punti di ristoro (buvettes) o distributori automatici, può essere assegnato in via temporanea, previo nulla osta della Città Metropolitana di Napoli, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario:
- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento finalizzato alla concessione del medesimo, come disciplinato dall'Art. 19;
 - b. affidamento temporaneo dello spazio al soggetto individuato ai sensi dell'Art. 19, nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri, si applica la disciplina di cui agli Artt. 6,8 e 15.
3. In caso di mancata autorizzazione all'uso degli spazi con provvedimento espresso da parte della Città Metropolitana di Napoli, l'occupazione verrà considerata *sine titulo* con applicazione, oltre ai canoni e agli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Art. 22
Revoca della concessione

1. L'inottemperanza di quanto stabilito nell'Art. 20 può costituire giusta causa per la revoca della concessione del servizio.
2. In particolare l'Istituto scolastico dovrà vigilare sulla regolarità del pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli artt. 6, 8 e 15. Il mancato pagamento, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo, costituisce causa di revoca della concessione degli spazi, ai sensi dell'Art. 11, comma 4, lett. a.
3. La revoca della concessione degli spazi comporta l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi, di conseguenza l'Istituto scolastico procederà alla revoca della concessione del servizio e in mancanza risponderà dell'eventuale occupazione *sine titulo*.

Disposizioni finali

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti che insorgeranno successivamente all'atto di adozione della stessa.
2. Per le procedure già avviate e per i contratti già in corso si applica la previgente disciplina e le norme del presente disciplinare, ove compatibili.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Napoli.

Tabella

CANONI PER DISTRIBUTORI

(canoni soggetti a variazione ISTAT annuale)

FASCIA 1 (fino a 300)	€.80,00 a mq/mese
FASCIA 2 (301 - 500)	€.95,00 a mq/mese
FASCIA 3 (501 - 800)	€.115,00 a mq/mese
FASCIA 4 (801 - 1000)	€.140,00 a mq/mese
FASCIA 5 (maggiore di 1000)	€.155,00 a mq/mese

OGGETTO: Dichiarazione con valore di certificazione

Il sottoscritto						
Nato a		Prov.		il		
Codice Fiscale						
In qualità di (Carica sociale)						
Se procuratore:		giusta procura per notaio _____ del _____				
		Rep. n. _____ raccolta n _____				
della ditta denominazione e forma giuridica)						
con sede legale in via					n.	
Città		CAP		Prov.		
Telefono			Fax			
e-mail						
Codice Fiscale (ditta)						
Partita IVA						

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata

DICHIARA

A) Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445 s.m.i.:

- 1) di non avere esposizioni debitorie nei confronti della Provincia di Napoli relativamente alle somme a qualsiasi titolo dovute, per il pregresso o il corrente utilizzo degli spazi scolastici per l'esercizio di attività di piccola ristorazione.

OVVERO: _____

- 2) di impegnarsi ad estinguere ogni esposizione debitoria nei confronti della Provincia di Napoli anteriormente alla sottoscrizione della concessione-contratto per l'utilizzo degli spazi scolastici per l'esercizio di attività di piccola ristorazione.
- 3) di essere consapevole che, l'assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) costituirà causa impediente alla sottoscrizione della concessione-contratto con la Provincia di Napoli.
- 4) di essere consapevole che, in corso di validità della concessione-contratto, il ritardo di venti giorni nel pagamento degli oneri di concessione comporterà la revoca della concessione stessa da parte della Provincia di Napoli

B) Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.:

altresi, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA, _____ Firma _____

La presente dichiarazione deve essere corredata da documento di riconoscimento del dichiarante e deve essere resa da:

- ✓ tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi;
- ✓ tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
- ✓ tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- ✓ tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile;